

cati 100, ed altre afflittive ad arbitrio della Carica, e li Capitani e Giudici delle Ville sotto pena di perder l'impiego avranno l'obbligo d'impedire tali prevaricazioni col darne anche parte alla Carica per li compensi che occorressero.

XXVII. Che le sorgenti, pozzi, bunar ed ogni recipiente d'acqua sieno in cadauna Villa conservati, e mondati annualmente per giovamento degli uomini, e necessario beneficio degli animali, ed in quelle campagne ove scorrono fiumi e torrenti si eseguisca l'annua escavazione de' fossi per impedirvi delle acque, a qual oggetto dovranno le rive de' suddetti fiumi e torrenti essere conservate dai cespugli, o altro che causar potesse minorazione al corso, o imbonimento al fondo.

XXVIII. Che per osservanza della presente agraria costituzione, nascendo fra possessori e lavoratori di pubbliche terre qualche disparere o contesa, si debba ricorrere personalmente alla Carica, la quale a tenor delle istruzioni dell' Eccellentissimo Senato, non solo donerà prontissimo ascolto, ma rilascerà paratissimi gli atti di competente giustizia, accogliendo con carità l'istanze particolarmente de' poveri Morlacchi, e suffragandole speditamente colle provvidenze che convenissero. *E le presenti avvalorate che sieno dalla regia approvazione saranno pubblicate, ed affisse nei luoghi soliti ad universale intelligenza e notizia, e ne saranno diffusi gli esemplari per*